



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

PROROGA DEL TERMINE PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO STRAORDINARIO 2019 ATTRIBUITE CON D.M. 8 MARZO 2019 (PROT. N. 204)

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 3, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare l'articolo 2, comma 1, n. 12), e gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art. 1:

- co. 400: "al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 58,63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata, entro il 30 novembre di ciascun anno, per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università"

- co. 401: "a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università; (...);"

VISTO il d.m. 8 marzo 2019 (prot. n. 204), registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 2019, foglio 1 - 577, con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione delle risorse, e in particolare l'articolo 2 il quale prevede che ciascuna istituzione utilizzi le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al medesimo d.m., per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240/2010, con la presa di servizio entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020;

CONSIDERATA la situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19 che non consente di concludere le procedure concorsuali in atto entro il termine del 30 aprile 2020, con conseguente slittamento della presa di servizio dei ricercatori vincitori;

CONSIDERATA altresì la specificità delle procedure di selezione e l'esigenza di perseguire l'obiettivo di "sostenere la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale" previsto dall'art. 1, co. 400, l. n. 145/2018 cit.;

RITENUTO di consentire alle istituzioni di disporre di tempi congrui per concludere le procedure di reclutamento e per la presa di servizio dei ricercatori;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. 8 marzo 2019 (prot. n. 204), concernente la presa di servizio dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già fissato al 30 aprile 2020, per le motivazioni di cui alle premesse, è prorogato al 30 ottobre 2020.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi